DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1228 del 12 NOV. 2025

Oggetto: Accordo di collaborazione tra la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, ASST Lecco, ASST Papa Giovanni XXIII e ASST Valtellina e Alto Lario per le attività del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.

Copia non utilizzabile per fini legali

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 63 del 31.07.2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 370 del 28.07.2025:

- ha nominato il dott. Michele Brait quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori con decorrenza dal 05.08.2025 sino al 04.08.2028;
- ha confermato al Direttore Generale, al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi e garantire la dovuta tempestività e celerità nell'adozione di atti e provvedimenti, le deleghe di funzioni e di firma di cui alle deliberazioni n. 15 del 27.02.2023 e n. 17 del 27.03.2023;

Ricordato che – secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto di questo Ente – "*al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione*";

Premesso che la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori è sede accreditata dei Corsi di Laurea in Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva e Igiene dentale in virtù del decreto della D.G. Sanità di Regione Lombardia n. 4415 del 3.05.2007;

Ricordato che:

- in data 13.11.2017, veniva sottoscritta tra l'Università degli Studi Milano-Bicocca e la ex ASST Monza, oggi Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, una convenzione quadro di durata quinquennale disciplinante i rapporti di collaborazione tra le parti e diretta a soddisfare lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dell'Università e l'espletamento delle attività assistenziali, approvata con deliberazione n. 1610 del 31.10.2017, prorogata con deliberazione n. 1064 del 11.11.2022 e successiva nota prot. 26667/2023;
- ai sensi dell'art. 9 della convenzione quadro sopra citata, con deliberazione n. 1308 del 26.9.2019 veniva approvato in data 16.10.2019 tra la ex ASST Monza e l'Università degli Studi di Milano-

Bicocca un disciplinare attuativo relativo ai Corsi di Laurea in Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva e in Igiene dentale;

- con successiva deliberazione n. 1333 del 29.12.2022 veniva approvata e sottoscritta la convenzione tra la ex ASST Monza e l'Università degli Studi di Milano – Bicocca in merito ai Corsi di Laurea in Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di Radiologia medica, per Immagini e Radioterapia, Terapia della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva e in Igiene Dentale, con validità sino al termine dell'a.a. 2024/2025 (30.09.2025);

Richiamato altresì il decreto DG n. 112 del 30.09.2025 con il quale si è proceduto:

- alla proroga della convenzione con l'Università degli Studi di Milano in merito ai Corsi di Laurea in Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, Terapia della Neuropsicomotricità dell'Età evolutiva e Igiene dentale, approvata con deliberazione n. 1333 del 29.12.2022, sino al termine dell'a.a. 2027/2028 (30.09.2028), salvo diverse indicazioni normative o regolamentari nazionali o regionali;
- alla proroga mediante la sottoscrizione di addendum delle convenzioni per lo svolgimento di tirocini curriculari degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie, in scadenza al 30.09.2025, sino al termine dell'a.a. 2027/2028 (30.09.2028);
- alla stipula di nuove convenzioni per lo svolgimento di tirocini curriculari degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie sino al termine dell'a.a. 2027/2028 (30.09.2028);

Preso atto delle linee guida dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) ed in particolare delle "Linee Guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio a.a. 2026/2027" del 22 dicembre 2025, in base alle quali il Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, precedentemente configurato come un unico Corso di Studio articolato su quattro sedi (Monza, Bergamo, Lecco e Sondrio), risulta ora distinto in quattro sedi autonome a seguito del recepimento della succitata novità normativa da parte dell'Ateneo;

Vista la nota prot. 20737/2026 con cui il dott. Massimo Alberio, Direttore Didattico del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica, alla luce di quanto sopra e del nuovo assetto del Corso di Studio ha espresso la necessità di procedere all'attivazione di un accordo di collaborazione tra le sedi del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, ASST Lecco, ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Valtellina e Alto Lario) al fine di consentire il mantenimento della continuità didattica, la valorizzazione delle competenze professionali e il supporto alle attività formative svolte presso ciascuna sede del succitato Corso di Laurea;

Visto il testo dell'accordo elaborato in collaborazione con i quattro Enti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e con validità per gli anni accademici 2026/2027 e 2027/2028, ossia sino al 30.09.2028, salvo diverse indicazioni normative o regolamentari nazionali o regionali;

Preso atto che il testo della succitata convenzione risulta coerente con gli indirizzi regionali in materia di tirocini formativi, indicando gli elementi minimi da prevedersi nelle convenzioni di tirocinio, con particolare riferimento alle regole di svolgimento del tirocinio, ai diritti e ai doveri delle parti coinvolte, alle misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle garanzie assicurative, alla durata della convenzione e alla modalità di rinnovo;

copia non utilizzabile per fini legali

Considerato che i costi (tra i quali ad esempio la fornitura di camici e dei DPI e la sorveglianza sanitaria) derivanti dall'attivazione della presente convenzione sono compresi nel budget annuale assegnato al Coordinatore dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, come previsto nel decreto DG n. 720 del 29.06.2026;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che provvederà alla registrazione dell'onere complessivo di € 8,00 al conto economico n. 80650311 "Bollo virtuale" del Bilancio 2026 della Fondazione;

Preso atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento nonché Responsabile del Procedimento, Avv. Marta Viganò, Direttore S.C. Affari Generali e Legali, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espressi ai sensi delle norme legislative e statutarie;

D E C R E T A

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1) di approvare la stipula e la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra le sedi del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, ASST Lecco, ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Valtellina e Alto Lario) al fine di consentire il mantenimento della continuità didattica, la valorizzazione delle competenze professionali e il supporto alle attività formative svolte presso ciascuna sede del succitato Corso di Laurea, con validità per gli anni accademici 2026/2027 e 2027/2028, ossia sino al 30.09.2028 salvo diverse indicazioni normative o regolamentari nazionali o regionali;

2) di dare atto che i costi (tra i quali ad esempio la fornitura di camici, dei DPI e la sorveglianza sanitaria) derivanti dall'attivazione della presente convenzione sono compresi nel budget annuale assegnato al Coordinatore dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, come previsto nel decreto DG n. 720 del 29.06.2026;

3) di dare atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che provvederà alla registrazione dell'onere complessivo di € 8,00 al conto economico n. 80650311 "Bollo virtuale" del Bilancio 2026 della Fondazione;

4) di dare atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento nonché Responsabile del Procedimento, Avv. Marta Viganò, Direttore S.C. Affari generali e Legali, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

copia non utilizzabile per fini legali

5) di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.

==========

Esprimono parere:

Direttore Amministrativo: Francesco Ozzo _____ Favorevole ☒ Contrario ☐

Direttore Sanitario: Aida Andreassi _____ Favorevole ☒ Contrario ☐

Il Direttore Generale
(Michele Brait)

copia non utilizzabile per fini legali

Allegato al Decreto del Direttore Generale n. 1228 del 12 NOV. 2026

Oggetto: Accordo di collaborazione tra la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, ASST Lecco, ASST Papa Giovanni XXIII e ASST Valtellina e Alto Lario per le attività del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E LEGITTIMITA'

Il Responsabile del Procedimento:

Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali

Avv. Marta Viganò

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E CONFORMITA' ECONOMICA

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:

Dr. Toni Genco

copia non utilizzabile per fini legali

Copia non utilizzabile per fini legali

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LE SEDI DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco (di seguito denominata "ASST di Lecco"), con sede legale in Lecco, in via dell'Eremo n. 9/11, codice fiscale e partita IVA n. 03622120131, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Marco Trivelli,

La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con sede legale in Monza (MB), Via G. Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 12698710964) - nella persona del Direttore Generale Dott. Michele Brait, domiciliato per la carica presso la Fondazione stessa, giusta delega di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 31/07/2025,

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (di seguito denominata "ASST Papa Giovanni XXIII), con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 04114370168, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Francesco Locati,

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valtellina e Alto Lario (di seguito denominata ASST Valtellina), con sede legale in Sondrio, in via Stelvio 25, codice fiscale e partita iva n. 00988090148, rappresentata dal Direttore Generale Dr.ssa Ida Maria Ada Ramponi,

d'ora in avanti denominate congiuntamente *"Le Parti" o "enti/e" oppure "sedi/e"*

PREMESSO CHE

- la riforma degli studi universitari ha condotto, ai sensi del D.M. n. 509/1999 e della Legge 10.8.2000, n. 251, alla istituzione dei Corsi di Laurea Triennali;
- con Decreti Ministeriali datati 2.4.2001 (pubblicati sulla G.U. n. 136/5.6.2001), sono state definite le classi delle Lauree Universitarie e delle Lauree Specialistiche delle Professioni Sanitarie;
- il D.M. 22.10.2004, n. 270 ha introdotto modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, ex D.M. n. 509/3.11.1999;
- in data 30.01.2006, tra Regione Lombardia e Università degli studi Milano-Bicocca, è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, di cui alla deliberazione della G.R. 16.2.2005, n. VII/20950;
- con decreto D.G. Sanità del 3.5.2007, n. 4415 Regione Lombardia aveva - fra l'altro - riconfermato l'Azienda Ospedaliera San Gerardo quale sede dei corsi di laurea in Infermieristica, Ostetricia, Tecniche Sanitarie di Radiologia medica, Tecniche della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e Igiene dentale;
- l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Lecco" quale sede del corso di laurea in Infermieristica;
- L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo (ora ASST Papa Giovanni XXIII) quale sede dei corsi di laurea in infermieristica, fisioterapia, ostetricia e tecnico sanitario di radiologia medica;
- l'ASST Valtellina e Alto Lario, quale sede del Corso di Laurea in Infermieristica;
- l'ex ASST Monza in data 13.11.2017 ha sottoscritto una convenzione quadro di durata quinquennale, prorogata con deliberazione n. 1064 dell'11.11.2022 e successiva nota prot. 26667/2023, con l'Università degli studi di Milano-Bicocca, volta a disciplinare il rapporto di collaborazione tra le Parti, per il soddisfacimento delle funzioni didattiche e scientifiche dell'Università degli studi di Milano-Bicocca e l'espletamento delle attività assistenziali della Fondazione IRCCS;
- l'ex Azienda Ospedaliera "Ospedale di Lecco", ora ASST Lecco, in data 31.07.2008, ha sottoscritto una convenzione di durata triennale e da ultimo prorogata con determina dirigenziale n. 826 del 27/09/2024;
- l'ASST Papa Giovanni XXIII, in esecuzione delle deliberazioni n. 2141 del 26 novembre 2020 e n. 735

Copia non utilizzabile per finalità legali

dell'11 maggio 2022, ha sottoscritto la convenzione per la messa a disposizione di strutture, attrezzature e personale per le funzioni organizzative, gestionali e didattiche dei corsi di laurea in infermieristica, ostetricia e tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, poi prorogata con note prot. n. 0110257 del 26 settembre 2022 – UOR: 003211, n. 0188844 del 13 maggio 2024 – UOR: 003472 e n. 0197154 del 7 luglio 2026 – UOR: 003508;

- l'ASST Valtellina e Alto Lario ha approvato, con deliberazione n. 576 del 12/09/2025, e sottoscritto una convenzione per il funzionamento del Corso di Laurea in Infermieristica – Sede di Sondrio, per il triennio 2025/2028;
- la DGR n. XII/5887 del 23.03.2026 avente ad oggetto "Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle facoltà di Medicina e Chirurgia ai sensi dell'art. 29 della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i." all'art. 20 norma le esigenze di formazione degli studenti dei corsi di studio delle classi delle Professioni Sanitarie;
- le Parti riconoscono l'autonomia organizzativa e gestionale delle rispettive sedi del Corso di Laurea in Infermieristica e convengono che il presente accordo è finalizzato a favorire la collaborazione istituzionale e la valorizzazione delle competenze professionali e didattiche presenti presso ciascuna sede, senza determinare l'unificazione delle reti formative o la libera circolazione degli studenti tra le sedi medesime, fatti salvi casi autorizzati dai competenti Direttori Didattici di Sezione;
- le attività formative previste dal presente accordo sono svolte esclusivamente presso le sedi individuate dalle quattro Aziende convenzionate, con esclusione delle strutture oggetto di ulteriori convenzioni o subconvenzioni stipulate dalle medesime Aziende;

VISTO

- il D.M. 14.10.2021, n. 1154, recante «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;
- il Decreto Direttoriale MUR 22 novembre 2021, n. 2711, recante "Definizione dei contenuti, del funzionamento e dei termini di compilazione della banca dati SUA-CdS ai fini dell'accreditamento iniziale dei corsi di studio a decorrere dall'a.a. 2022/2023";
- le linee guida dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) ed in particolare le "Linee Guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio a.a. 2026/2027" del 22 dicembre 2025;

TUTTO CIO' PREMESSO

- Le Parti, in qualità di sedi autonome del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, intendono promuovere forme di collaborazione reciproca finalizzate al mantenimento della continuità didattica, alla valorizzazione delle competenze professionali e al supporto delle attività formative svolte presso le rispettive sedi del Corso di Laurea.
- Il presente accordo disciplina esclusivamente i rapporti di collaborazione tra le sedi del Corso di Laurea facenti capo agli Enti sottoscrittori e non si estende alle strutture eventualmente individuate mediante ulteriori convenzioni o subconvenzioni stipulate dai singoli Enti.
- Resta ferma la facoltà di ciascuna Parte di stipulare autonome convenzioni o subconvenzioni con altri Enti pubblici o privati per finalità organizzative e formative proprie, senza che tali strutture entrino a far parte dell'ambito applicativo del presente accordo.

copia non utilizzabile per finalità legali

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le Parti, in qualità di sedi formative del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, collaborano al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi della formazione, la continuità delle attività didattiche e il reciproco supporto nell'ambito delle funzioni istituzionali loro attribuite dalle convenzioni vigenti con l'Università.

Gli studenti sono assegnati alla sede formativa presso la quale risultano immatricolati o iscritti e svolgono ordinariamente le attività didattiche e di tirocinio nell'ambito della rete formativa afferente alla medesima sede.

La sottoscrizione del presente accordo non determina, in via ordinaria, la possibilità per gli studenti di frequentare attività formative o di tirocinio presso una delle altre sedi firmatarie del presente accordo.

Eventuali autorizzazioni allo svolgimento di specifiche attività formative presso altra sede potranno essere concesse esclusivamente in casi eccezionali e motivati, previa valutazione congiunta e autorizzazione dei rispettivi Direttori Didattici di Sede e nel rispetto della programmazione didattica e organizzativa delle sedi interessate. L'assegnazione degli studenti dovrà essere deliberata dal Consiglio di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica, come precisato nell'art. 6.

ART. 2

Le Parti garantiscono che le funzioni di Assistente di Tirocinio siano svolte da personale in possesso dei requisiti professionali, formativi e organizzativi richiesti dalla normativa vigente, dalle disposizioni dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e dalle convenzioni in essere.

Gli Assistenti di Tirocinio sono individuati da ciascuna sede nell'ambito del proprio personale e operano prioritariamente a supporto degli studenti assegnati alla medesima sede formativa.

Ciascuna Parte favorisce, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, la partecipazione del personale incaricato a percorsi di formazione e aggiornamento finalizzati allo svolgimento delle funzioni tutoriali e didattiche.

ART. 3

Il personale delle Parti del presente accordo in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali potrà, nel rispetto delle procedure dei singoli Enti, partecipare al bando per gli incarichi di docenza, per le singole sedi del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica firmatarie del presente accordo, annualmente predisposto dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca (Dipartimento di Medicina e Chirurgia).

L'attività di docenza pertanto potrà svolgersi anche in sedi del Corso di Laurea in Infermieristica diverse da quella di appartenenza.

Al personale con incarico di docenza sono dovuti, da parte dell'Ente sede del corso di laurea in infermieristica presso il quale la docenza viene svolta, i compensi relativi, nell'entità e secondo le modalità previste dalle disposizioni in materia.

ART. 4

Il mantenimento della messa a disposizione, da parte degli Enti firmatari del presente accordo, degli standard di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture, è verificato con cadenza triennale e, comunque, annualmente monitorato nell'ambito della programmazione annuale regionale.

copia non utilizzabile per intralci

Qualora la verifica triennale della messa a disposizione delle risorse di cui al punto precedente riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà motivo di revoca dell'attività formativa dal successivo anno accademico.

ART. 5

La durata, il periodo di svolgimento e le modalità del tirocinio saranno concordati tra il Direttore didattico della sede del corso di laurea ed il Direttore didattico del corso di laurea dell'Ente presso cui si svolgeranno i tirocini, nel rispetto dei principi delineati all'art. 1.

ART. 6

Come previsto dalle convenzioni stipulate dalle singole Parti del presente accordo con la predetta Università, gli studenti, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, sono coperti dall'Università degli studi di Milano-Bicocca attraverso idonea assicurazione contro gli infortuni, in termini analoghi a quanto previsto dal DPR n. 1124/30.6.1965 e successive modificazioni.

L'Università degli studi di Milano-Bicocca provvede a fornire, altresì, agli stessi studenti la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi.

Si precisa che l'eventuale denuncia di sinistro è un onere dell'Università degli studi di Milano-Bicocca ed è inoltrata alla compagnia assicurativa direttamente dalla medesima secondo propria procedura. Le Parti e l'Università si fanno carico di rendere edotti gli studenti sulle modalità della medesima procedura.

L'Ente presso il quale si svolge il tirocinio, insieme allo studente, comunicano il verificarsi del sinistro al Direttore didattico di sede del corso di laurea.

Gli estremi delle garanzie assicurative sono riportati nel progetto formativo del singolo studente.

L'assegnazione degli studenti in tirocinio presso una sede di corso di laurea diversa da quella di immatricolazione/iscrizione, in base a quanto previsto dagli artt. 1 e 6 del presente accordo, sarà deliberata dal Consiglio di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica per garantire l'operatività delle coperture assicurative.

ART. 7

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e constatato che, ai fini della valutazione dei rischi in ambito di SSL cui sono esposti i tirocinanti per effetto del presente accordo, devono assumersi quelli del D.V.R. dell'Ente presso cui si svolgeranno i tirocini per le mansioni oggetto del tirocinio, le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Ente sede del corso di laurea è garante della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 59/CSR del 17.04.2025, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione, con produzione dell'attestazione finale, come previsto dalla circolare regionale 17.9.2012, n. 7 e s.m.i. - DG Sanità. Ai sensi del citato Accordo l'Ente ospitante si impegna ad integrare ai tirocinanti la formazione specifica compatibilmente con la durata del tirocinio e la propria offerta formativa, in conformità ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica già effettuata dall'Ente sede del corso di Laurea;

b) l'Ente ospitante presso il quale gli studenti svolgono il tirocinio in base al presente accordo, assume gli obblighi di cui all'art. 36 (informazione ai lavoratori) del D.Lgs. n. 81/2008, impegnandosi altresì a fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti; in particolare costituiscono

Copia non utilizzabile per fini legali

argomento di informazione i rischi specifici cui risulta esposto il tirocinante come dal D.V.R. dell'Ente ospitante, oltre che le procedure di emergenza;

c) l'Ente sede del corso di Laurea, unitamente all'elenco dei tirocinanti, invierà documentazione atta a ricostruire il percorso formativo in materia di D. L.gs. n. 81/2008 e s.m.i. (base e specifica) di ciascun tirocinante;

d) l'Ente sede del corso di Laurea si impegna a far partecipare gli studenti tirocinanti agli eventi formativi dallo stesso organizzati inerenti alla tutela dello studente tirocinante e del paziente;

e) l'Ente sede del corso di Laurea garantisce l'applicazione del protocollo di sorveglianza sanitaria e l'effettuazione della visita con il "medico competente" che dovrà esprimere il "giudizio di idoneità alla mansione". L'Ente sede del corso di Laurea invierà copia del giudizio di idoneità alla parte sede di tirocinio, con il dettaglio delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni per ogni singolo studente;

f) in caso di infortunio biologico dello studente, l'Ente presso cui si svolge il tirocinio si impegna ad effettuare il controllo sul paziente fonte, se possibile, e sul tirocinante al punto zero. I controlli di follow-up post-infortunio sui tirocinanti saranno a carico dell'Ente sede del corso di laurea secondo le procedure interne proprie. L'Ente presso cui si svolge il tirocinio fornirà al medico competente dell'Ente sede del corso di Laurea tutte le informazioni sull'infortunio in possesso.

ART. 8

Tra gli studenti in tirocinio e le Parti firmatarie del presente accordo non s'instaura alcun tipo di rapporto di impiego, né tanto meno il tirocinio dà luogo a remunerazione.

Durante lo svolgimento del tirocinio gli studenti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal relativo ordinamento didattico del corso di Laurea in Infermieristica;
- mantenere un comportamento corretto e tenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda dati, informazioni o conoscenze in merito ai pazienti e all'attività aziendale acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nonché a rispettare tutto quanto disposto dal Regolamento europeo n. 2016/679, dal D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, così come novellato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018;
- osservare le disposizioni normative vigenti, i limiti ed i divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni (D.L.gs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.).

ART. 9

Il presente accordo non comporta alcun onere per le Parti contraenti per l'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione per lo svolgimento dei tirocini.

ART. 10

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali, scambiati per la sottoscrizione del presente accordo, è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'accordo.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'accordo medesimo, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD") e dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di aver compreso tutte le informazioni rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il

copia non utilizzabile per fini legali

trattamento su supporti informatici e/o cartacei.

Con riferimento al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di Titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze e sono soggetti a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016). Specificatamente, l'Ente sede del corso di Laurea è Titolare dei dati personali trattati per erogare un percorso formativo per i propri studenti e ad attestarne il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'Ente presso cui si svolge il tirocinio è Titolare dei dati personali trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, di esclusiva competenza della stessa e ritenute necessarie per favorire la realizzazione delle attività previste dall'accordo, nonché per facilitare l'uso dei propri servizi.

Le Parti si impegnano a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, specificando, tra le altre informazioni, che i dati potranno essere comunicati, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al RGPD e del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., all'altra Parte.

Nel caso in cui i tirocinanti, per l'esecuzione di attività richieste nell'ambito delle attività previste dal presente accordo, dovessero trattare dati personali di cui è l'Ente presso cui si svolge il tirocinio è Titolare, in tale qualità l'Ente presso cui si svolge il tirocinio si impegna a istruire, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., e nominare gli studenti dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richiesta provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente accordo.

ART. 11

Il presente accordo decorre dall'a.a. 2026/2027 sino al termine dell'a.a. 2027/2028 (30.09.2028) salvo che intervengano nuove disposizioni a regolamentare la suddetta materia e potrà essere rinnovato mediante adozione di atto sottoscritto dalle Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dall'accordo di collaborazione con preavviso scritto da comunicarsi a mezzo PEC entro tre mesi dall'inizio dell'anno accademico.

ART. 12

Il presente accordo di collaborazione, firmato digitalmente ex art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 e s.m.i, a carico solidale delle Parti, che la assolveranno in modo virtuale, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 e della Tariffa-parte 11- del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 13

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto, ove la stessa non possa essere definita amichevolmente tra le parti, sarà rimessa alla competenza esclusiva del foro del luogo dove ha sede il corso di laurea ai sensi dell'art. 19 c.p.c.

copia non utilizzabile per fini legali

FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI
Il Direttore Generale
Dott. Michele Brait

ASST LECCO
Direttore Generale
Dr. Marco Trivelli

ASST PAPA GIOVANNI XXIII
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Locati

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO
Il Direttore Generale
Dr.ssa Ida Maria Ada Ramponi

copia non utilizzabile per fini legali

Copia non utilizzabile per fini legali